



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

IL PGRA: norme tecniche di attuazione

Avv. Cesare Lanna



Piani di
assetto e
uso del
territorio

*coordinati o
comunque
non in contrasto*

Programmi
di sviluppo
socio
economico

PGRA

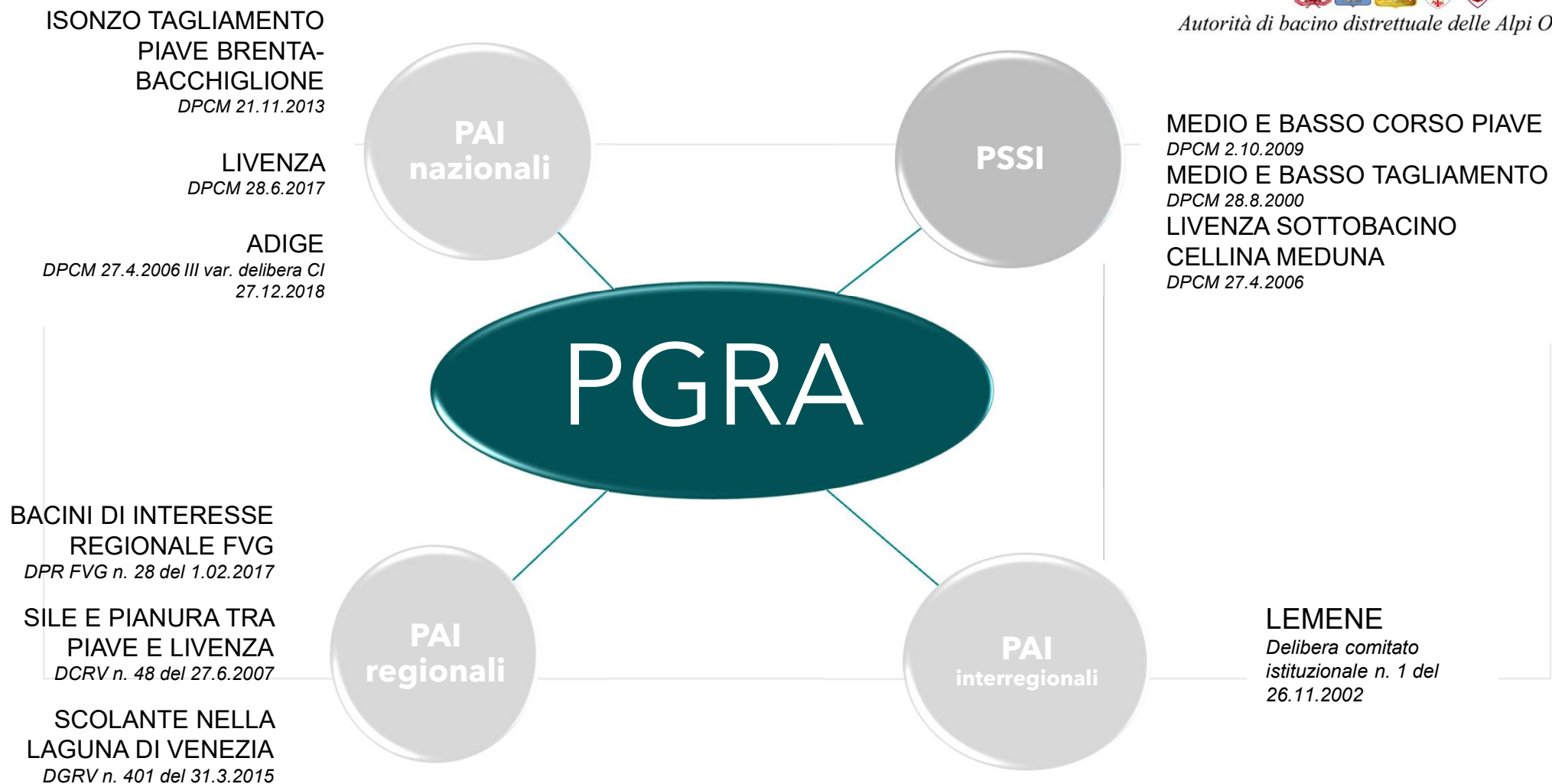
**prescrizioni nel
settore urbanistico**

FONTI

- Direttiva 2007/60 CE
- D.lgs. n. 49/2010
ss.mm. (art. 7)
- D.lgs. n. 152/2006
ss.mm. (art. 63,
comma 10; art. 65,
commi 4, 6, 7).



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali





Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

PAI
Nazionali
Regionali

PGRA
2015-2021

M21_1

PGRA
2021-2027

- Relazione di Piano
- Allegato I: Elementi tecnici di riferimento;
- Allegato II: PGRA della Provincia Autonoma di Trento
- Allegato III: PGRA della Provincia Autonoma di Bolzano
- Allegato IV: Schede interventi (reporting)
- Allegato V: Tabelloni delle misure di Piano
- Allegato VI: Mappe di allagabilità e di rischio
- Allegato VII: Rapporto ambientale
- Allegato VIII: Elementi di supporto alla VINCA

- Sovrapposizione mappe PAI e PGRA
- Presenza mappe solo PGRA
- Assenza mappe PAI e PGRA

- Relazione generale
- Allegato I: Elementi tecnici di riferimento;
- Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
- Allegato III: Tabellone interventi;
- Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
- Allegato V: Norme Tecniche di Attuazione;

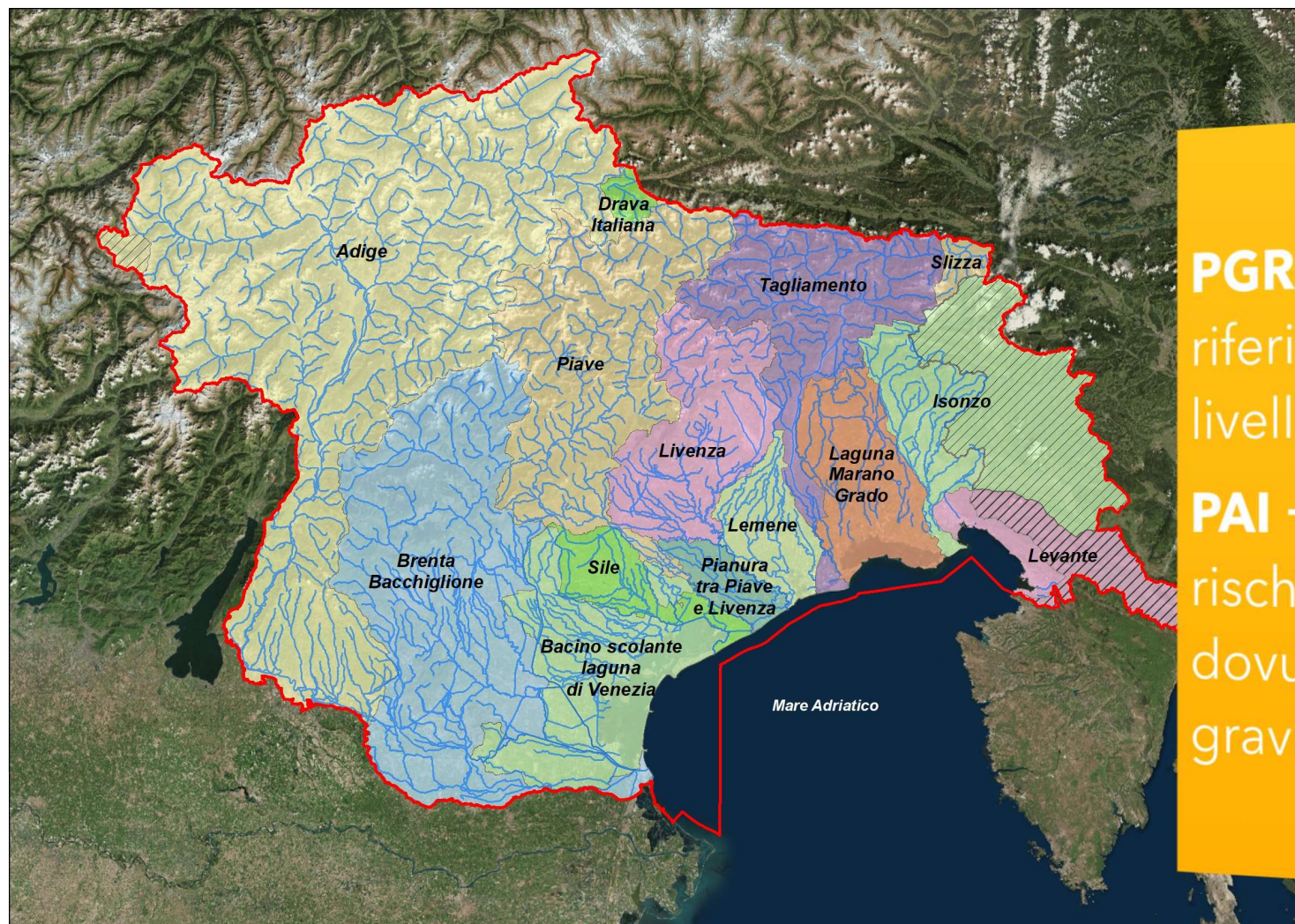
DPCM 27 ottobre 2016
(GU n.29 del 4.2.2017)

Delibera CIP n.8 del 20.12.2019
(GU n.78 del 24.3.2020)

Delibera CIP n.3 del 21.12.2021
(GU n.29 del 4.2.2022)



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali



PGRA → strumento di riferimento unico a livello distrettuale

PAI → pericolosità e rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

PGRA 2021-2027

Adozione del Progetto di Piano

art. 14, comma 3, Direttiva 2007/60/CE;
art. 66, comma 7, D.Lgs n.152/2006



Adozione del Piano

Delibera CIP n.3 del 21.12.2021
(GU n.29 del 4.2.2022)



Approvazione del Piano

(DPCM in itinere)

MISURE DI SALVAGUARDIA

(Art. 65, comma 7, d.lsg. n. 152/2006)

«In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni».



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Contenuti e finalità PGRA

Piano territoriale di settore (stralcio del Piano di bacino)

Riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica

Definizioni

Pericolosità

Probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo e in una data area

Rischio

Probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall'attività dell'uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni in un certo periodo di tempo e in una data area

Definizioni degli
interventi edilizi
(D.P.R. n.
380/2001
ss.mm.)

Classi di pericolosità (P1, P2, P3)

Classi di rischio (R1, R2, R3, R4)

Condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio



Attestazione nel certificato di destinazione urbanistica

Aggiornamento del PGRA per interventi di mitigazione realizzati e per nuove conoscenze di dettaglio

Presentazione all'Autorità di bacino distrettuale dell'istanza di aggiornamento

Coinvolgimento della Regione in Conferenza Operativa con acquisizione della relativa intesa (art. 68 comma 4 bis d.lgs. n. 152/2006 ss.mm)

Semplificazione dell'iter procedurale; termine di 30 gg per osservazioni degli interessati; superamento dell'onere della doppia affissione in albo pretorio

Riduzione dei tempi per l'emanazione del Decreto Segretariale di aggiornamento

Allegato A delle NTA - scheda tecnica: supporto per i proponenti e valorizzazione del principio di cooperazione e trasparenza.



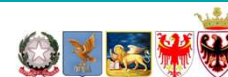
Aggiornamento del PGRA per interventi di mitigazione da realizzare

Presentazione alla Regione dell'istanza di aggiornamento

Acquisizione parere preventivo Autorità di bacino in Conferenza Operativa

Realizzazione e collaudo intervento

Verifica della corrispondenza delle opere realizzate col parere preventivo



INTERVENTI EDILIZI

(art. 3 DPR 380/2001)

P3

pericolosità elevata

DIRETTI

- Demolizione senza ricostruzione
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione opere pubbliche
- Ampliamento fino al 10%

P2

pericolosità media

DIRETTI

- Demolizione senza ricostruzione
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione opere pubbliche
- Ampliamento fino al 15%

CONDIZIONATI

- Ampliamento sopra al 15%
- Ristrutturazione edifici
- Nuove costruzioni

P1

pericolosità moderata

DIRETTI

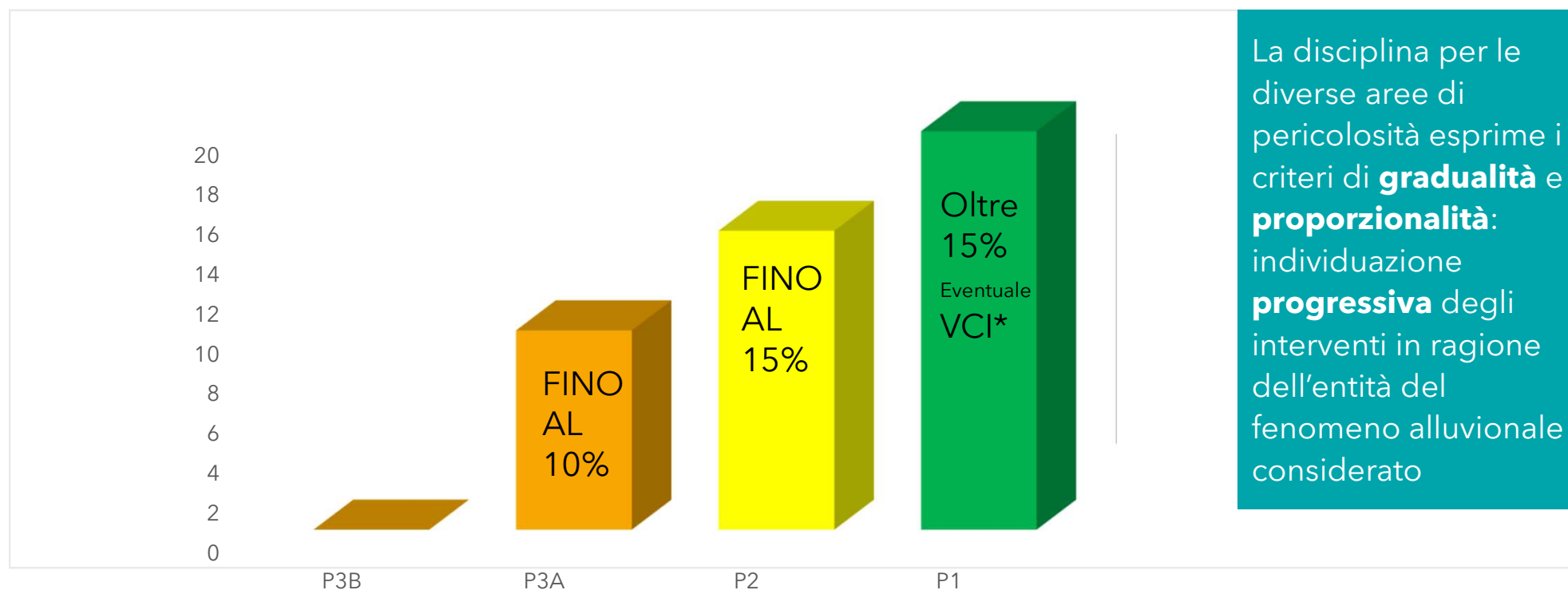
- Demolizione senza ricostruzione
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edifici e opere pubbliche
- Ampliamento fino al 15%

CONDIZIONATI

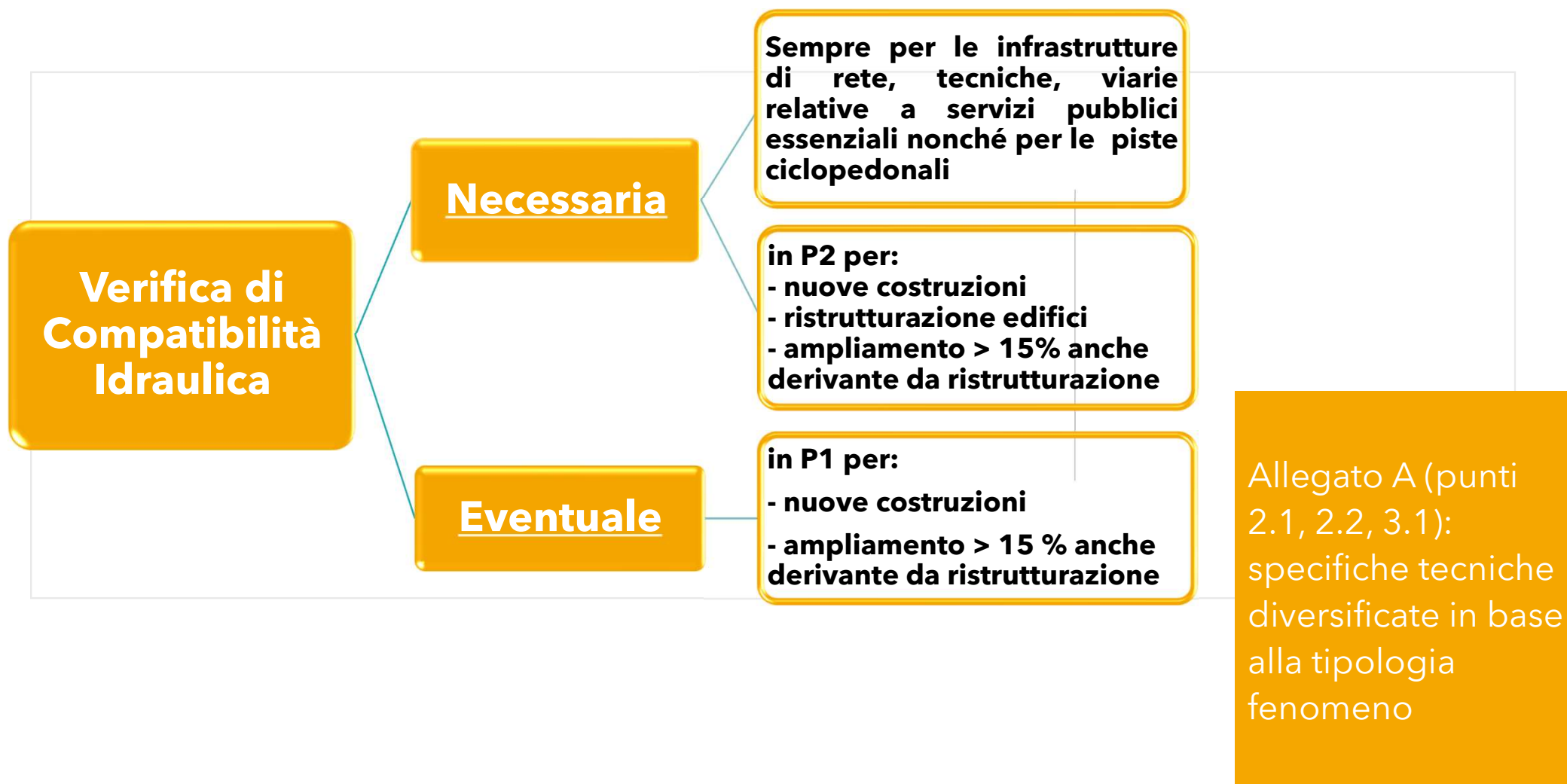
- Ampliamento sopra al 15%
- Nuove costruzioni

AMPLIAMENTO EDIFICI ESISTENTI

- una tantum
- senza modifica destinazione d'uso
- rispetto quota sicurezza idraulica



*V.C.I: Verifica Compatibilità Idraulica



Attestazione rischio specifico nelle aree P2



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali



Attestazione rischio specifico nelle aree P1



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali



Aree fluviali



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aree fluviali*

VCI sempre
necessaria
per →

- ampliamento edifici esistenti (misura massima del 10%);
- interventi di difesa o mitigazione del rischio;
- realizzazione di infrastrutture di rete/tecniche/viarie e piste ciclopedonali;
- realizzazione opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- asportazione di materiale litoide che comporti un prelievo ≥ 20.000 metri cubi

*Luogo di scorrimento delle acque nella massima portata e velocità consentita dall'assetto geomorfologico del corso d'acqua, in cui l'inondazione si presenta quale evento naturale e fisiologico.

Zone di attenzione



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Gli strumenti urbanistici subordinano le previsioni all'interno delle zone di attenzione all'aggiornamento del PGRA ex art. 6 c. 1 lett. c

Fino a quel momento trova applicazione la disciplina delle aree a pericolosità elevata P3

Per gli interventi diversi da quelli di cui alle aree P3 è sempre necessaria l'attestazione del rischio specifico minore o uguale a R2 e la VCI

*Porzioni di territorio individuate in cartografia con apposito tematismo per le quali sussistono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità

Pericolosità idraulica in assenza di mappatura



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

possibile
dissesto
idraulico
(informazione
qualificata)

trasmissione ad
Autorità di bacino
per verifica
sussistenza
presupposti

entro 90 gg
eventuale
associazione
classe di
pericolosità

* porzioni di territorio per le quali non è stata mappata
una pericolosità idraulica derivante dai corsi d'acqua
indagati



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali



Cesare Lanna



segreteria@distrettoalpiorientali.it



www.alpiorientali.it

Disclaimer

Questa presentazione non sostituisce i contenuti del documento **Allegato V** al PGRA relativo alle Norme Tecniche di Attuazione.
